

STATUTO Associazione AGATA Volontari contro il cancro

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita l'associazione di volontariato denominata <<Associazione AGATA – Volontari contro il cancro>> (in breve: AGATA), con sede legale in via Padova, nella frazione di Marconia del comune di Pisticci, avente durata illimitata. (con delibera del 27/02/2017 il Consiglio Direttivo di AGATA spostava la sede legale in VIALE IONIO 31 della FRAZIONE TINCHI DI PISTICCI)

La variazione della sede, nell'ambito dello stesso Comune o di altri Comuni, come l'istituzione di sedi e sezioni distaccate, non comporta modifica del presente statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Disciplina)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266, che ne costituiscono le principali fonti regolatrici, salva l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle Leggi Statali e della Legge Regionale di Basilicata n. 1/2000

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati, nei rapporti con l'associazione e con i terzi.

L'applicazione dello statuto va fatto in coerenza sia con i canoni interpretativi di cui all'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile che con i criteri generali stabiliti in materia di interpretazione dei contratti

ART. 3 (Scopo)

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, anche indiretto, democraticità, pari opportunità, solidarietà, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni degli aderenti (salvo il rimborso spese anticipate dal socio, in nome e per conto dell'associazione, entro limiti preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo) i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Le prestazioni degli aderenti non possono essere retribuite neppure indirettamente dal beneficiario dell'attività.

L'associazione si avvarrà, quindi, in modo determinante e prevalente dell'attività gratuita dei propri aderenti.

L'organizzazione persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nell'ambito socio-sanitario, quali l'integrazione sociale, la valutazione e la difesa dei diritti civili rispetto al lavoro, alla pensione, all'assistenza, ecc. di chi è o è stato malato di cancro e guariti oncologici, nonché l'informazione ed il sostegno psicologico riguardo tale stato di disagio individuale e sociale.

"Agata" è quindi un'associazione di volontariato che si propone di fungere da supporto ma anche di fornire informazione e sostegno psicologico e/o materiale a coloro che hanno, o hanno avuto, o si sospetta che abbiano il cancro, alle loro famiglie ed ai loro amici, nonché di assumere tutte quelle iniziative che favoriscano l'integrazione sociale e civile dei soggetti svantaggiati malati di cancro e guariti oncologici, avendo riguardo alle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari.

Lo scopo sociale è il seguente:

1. realizzare servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria (nonché di supporto e sostegno all'associazionismo e alla cooperazione sociale) per l'affermazione dei diritti civili dei malati di cancro, avendo particolare riguardo ad un loro eventuale e possibile inserimento lavorativo;
2. gestire attività e programmi di formazione ed addestramento, realizzati anche con l'ausilio degli enti regionali, statali e comunitari e finalizzati in particolare a favorire il superamento di disagi connessi alla malattia neoplastica siano essi di carattere sociale, psicologico o materiale;
3. gestire punti di ascolto e informazione alle quali ogni ammalato oncologico, o familiare di ammalato, possa rivolgersi, anche in forma anonima, per ottenere aiuto;
4. attuare iniziative di ricerca, formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi connessi alla malattia, con particolare attenzione all'emarginazione, promuovendo un

cambiamento culturale nei confronti della malattia, vissuta troppo spesso al chiuso delle abitazioni e degli istituti di ricovero e cura;

5. promuovere la cultura della prevenzione;
6. fornire informazione sui servizi, sulla loro collocazione, organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie e di accoglienza nonché sugli orari, percorsi e collegamenti dei mezzi pubblici e sulle possibilità di soggiorno e di impiego del tempo libero;
7. fungere da supporto agli ammalati e alle loro famiglie, anche in ambito ospedaliero;
8. interfacciarsi con le amministrazioni e gli enti territoriali per sensibilizzarsi alle esigenze degli ammalati, degli ex ammalati e delle famiglie;
9. contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia circa le necessità ed i supporti indispensabili per i malati di cancro e le loro famiglie, in particolare informandoli sulle terapie, sulle possibilità di cura e sulla sempre maggiore possibilità di guarigione;
10. promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di associazionismo e cooperazione sociale, operanti nel medesimo settore dell'associazione, sollecitando anche l'emanazione di specifici provvedimenti legislativi a favore dei malati di cancro e delle loro famiglie.

Per la concreta realizzazione di tali attività l'Associazione ricercherà e promuoverà l'intesa e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e con tutti gli altri servizi territoriali, pubblici e privati, locali e comunitari che abbiano attinenza diretta ed indiretta con il campo di intervento statutario, compresi Istituti ed Enti di ricerca.

L'Associazione inoltre ricercherà e promuoverà l'intesa con le associazioni degli utenti, gli organismi scientifici nazionali ed internazionali istituzionalmente coinvolti e con tutti gli altri soggetti collettivi, pubblici e privati che intendano operare nel campo della integrazione sociale del malato e della promozione della salute.

Infine "Agata" svolgerà un'attività di promozione e formazione attinente le finalità proprie, sollecitando la partecipazione di quanti condividono i fini dell'Associazione, in modo da contribuire all'affermazione dei valori sociali anche tramite l'edizione e la stampa in proprio di pubblicazioni che non abbiano il carattere di stampa quotidiana e comunque sempre nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di stampa e di editoria e da distribuire prevalentemente ai propri soci.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei limiti previsti dalla L. 266/91 e dalla L.R. Basilicata 1/2000.

ART. 4 **(Criteri di ammissione e di esclusione degli associati)**

All'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia che condividano lo scopo sociale e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione dello stesso, nei limiti delle proprie possibilità.

La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione, ed in particolare del qui affermato principio fondamentale secondo cui il socio deve prestare la sua attività a titolo completamente gratuito e con esclusione di qualsivoglia corrispettivo o vantaggio, anche da parte od a carico dei terzi beneficiari. Essa va diretta al Consiglio direttivo, che la esamina e, previa verifica dei requisiti, ne dispone l'accoglimento. L'eventuale rigetto deve essere motivato.

Il conseguente status di socio esclude l'instaurazione con l'Associazione di qualsivoglia rapporto di natura economica, sia nelle forme del lavoro dipendente che autonomo.

La preesistenza o sopravvenienza di un tale rapporto esclude a sua volta l'acquisizione o il mantenimento dello status di socio.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

Sono previste cinque categorie di soci:

- **ordinari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea)
- **volontari** (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)
- **fondatori** (fondatori dell'associazione, versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea, più alta di quella prevista per i soci ordinari)
- **sostenitori** (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)

- **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione)

I soci fondatori possono anche essere soci sostenitori e/o soci volontari.

Possano essere soci con diritto di voto esclusivamente le persone fisiche.

Possano essere soci benemeriti/onorari sia persone fisiche che giuridiche ed enti, con solo voto consultivo.

La qualifica di socio si perde per:

- Recesso;
- Decesso;
- Esclusione deliberata dagli organi competenti a causa di comportamenti in palese contrasto con gli scopi sociali e con le regole dell'Associazione, oltre che per morosità.

L'esclusione è proposta all'assemblea dei soci dal Consiglio direttivo previa contestazione scritta degli addebiti ed assegnazione di un termine per la replica del socio.

L'assemblea delibera sulla stessa nella prima seduta successiva

Il recesso deve essere comunicato al Consiglio direttivo in forma scritta 6 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il Consiglio direttivo potrà accogliere la dichiarazione di recesso non presentate nei termini per ragioni particolari.

ART. 5 (Diritti e obblighi degli associati)

I diritti degli associati sono i seguenti:

1. partecipare alle Assemblee, con diritto di voto;
2. eleggere i componenti degli organi associativi;
3. essere eletti alle cariche sociali;
4. concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
5. essere informati e di accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
6. recedere dall'associazione in qualunque momento nei termini previsti dall'art.4.

Gli obblighi degli associati sono i seguenti:

1. osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
2. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento dello scopo sociale con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito;
3. versare le quote associative;
4. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Associazione.

ART. 6 (Contributo associativo)

Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo ne è rivalutabile.

I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

(La quota associativa deve essere versata entro il mese di febbraio)

ART. 7 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

ART. 8 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del programma delle attività per l'anno successivo.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l'elenco delle materie da trattare, a mezzo avviso affisso nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima, ovvero a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail almeno 5 giorni prima.

L'Assemblea deve essere convocata ogni qualvolta lo richieda almeno 1/3 degli associati ovvero due componenti del Consiglio direttivo.

In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

All'Assemblea compete:

- l'approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio consuntivo;
- la elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la elezione del Presidente;
- la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo;
- la determinazione della quota associativa o di altri eventuali contributi a carico dei soci;
- ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa, anche nella ipotesi di estinzione dell'associazione;
- la revoca motivata del presidente e/o gli altri componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è straordinaria quando delibera su: modifica dello statuto e dell'atto costitutivo e scioglimento e liquidazione dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza almeno dei due terzi degli associati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria, invece, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in ambedue i casi delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato.

Ciascun associato non può avere più di una delega.

ART. 9 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea che restano in carica per 3_anni.

I componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti 3 volte. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente, il tesoriere ed il segretario dell'associazione.

Alle riunioni possono essere invitati esperti con parere consultivo.

In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, sottoposta comunque alla ratifica dell'Assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti e, in ogni caso, non meno di quattro volte all'anno.

Ai fini della validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio realizza gli obiettivi programmatici individuati dall'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo, inoltre, compete ogni determinazione in ordine all'organizzazione dell'Associazione, lo svolgimento, su delega, dei compiti del Presidente, l'acquisizione di collaborazioni e consulenze, la redazione del bilancio consuntivo, l'ammissione e la proposta di esclusione degli associati.

In generale, al Consiglio sono riconosciuti i più ampi poteri per quanto concerne la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

ART. 10 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile tre volte.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Al Presidente compete l'amministrazione dell'Associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull'attività svolta.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

Può essere revocato con deliberazione dell'Assemblea.

ART. 11 (Il Patrimonio e le risorse economiche)

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative deliberate dall'Assemblea;
- b) contributi dei privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da attività convenzionate;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'associazione e sono accettate dall'Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto e nel rispetto di quanto previsto nella L. 266/1991 e della L.R. 1/2000.
- h) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- i) eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- j) ogni altro tipo di entrata ammessa dalla L. 266/1991 e della L.R. Basilicata 1/2000.

ART. 12 (Erogazioni, donazioni e lasciti)

Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari e dei legati delibera l'Assemblea, in armonia con le finalità dell'Associazione.

ART. 13 (Bilancio)

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il 30 aprile di ogni anno all'Assemblea la relazione delle attività nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni di volontariato che per statuto sociale o regolamento perseguono scopi analoghi.

L'Associazione ha, altresì, l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse previste dallo statuto sociale.

ART. 14 (Assicurazione)

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, deve assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 15 (Scioglimento)

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore come previsto dall'art. 5 comma 4 della L. 266/91.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

ART. 16 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi Statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti non commerciali e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Marconia di Pisticci, 13/01/2017

Registrato presso l'AGENZIA DELLE ENTRATE in data 20/01/2017